



COMUNE DI BRAONE

PROVINCIA DI BRESCIA

ORDINANZA SINDACALE

N. 5 del 26-09-2026

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente per la verifica e la messa in sicurezza della vegetazione arborea e arbustiva su proprietà private prossime alla sede ferroviaria, al fine di prevenire situazioni di pericolo per la sicurezza dell'esercizio ferroviario e per la pubblica incolumità

VISTA la comunicazione pervenuta al protocollo di questo ente in data 23/09/2026 al n. 2566 da parte di Ferrovie Nord S.p.A., con la quale chiede emissione di ordinanza per taglio di rami su proprietà private interferenti con la sede ferroviaria;

PRESO ATTO che nella predetta comunicazione Ferrovie Nord S.p.A. riferisce di avere effettuato una ricognizione lungo la linea ferroviaria affidata in concessione alla società stessa, rilevando la presenza in proprietà private confinanti con la sede ferroviaria di alberature che, secondo quanto segnalato dalla medesima società, non risulterebbero conformi alle disposizioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753;

CONSIDERATO che Ferrovie Nord S.p.A. ha evidenziato che la possibile caduta di alberi, rami o altre parti della vegetazione potrebbe determinare interferenza con l'infrastruttura ferroviaria, con conseguente rischio per la sicurezza dell'esercizio ferroviario e potenziale interruzione del pubblico servizio;

RILEVATO che Ferrovie Nord S.p.A. ha richiesto al comune di Braone l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente rivolta ai proprietari e ai titolari di diritti reali di godimento dei terreni privati posti in prossimità della sede ferroviaria, affinché provvedano al taglio dei rami, degli alberi e degli arbusti suscettibili di interferire con l'infrastruttura ferroviaria, nonché alla relativa manutenzione periodica;

DATO ATTO che la segnalazione di Ferrovie Nord S.p.A. non individua puntualmente le singole proprietà private, le particelle catastali o i relativi proprietari, né contiene un elenco delle specifiche situazioni di interferenza riscontrate;

RITENUTO quindi che l'individuazione delle singole situazioni di interferenza con l'infrastruttura ferroviaria debba essere ricondotta, per quanto di competenza tecnica, all'attività di ricognizione e vigilanza propria del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, fermo restando la responsabilità dei proprietari e dei titolari di diritti reali di godimento in ordine alla custodia e manutenzione delle proprie aree;

RILEVATO che, stante l'estensione della tratta ferroviaria interessata nel territorio comunale e l'assenza, nella segnalazione ricevuta, di un elenco delle singole proprietà, non risulti concretamente praticabile una notificazione individuale del presente provvedimento a tutti i soggetti potenzialmente interessati;

CONSIDERATO pertanto necessario assicurare alla presente ordinanza la più ampia forma di

pubblicità, affinché tutti i soggetti proprietari o titolari di diritti reali sulle aree interessate possano venirne a conoscenza e provvedere agli adempimenti prescritti;

RITENUTO infine necessario, per le motivazioni espresse in precedenza, adottare misure preventive per ridurre il rischio segnalato;

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”, e in particolare le disposizioni relative alla tutela della sede ferroviaria e delle relative pertinenze;

VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per quanto di competenza;

ORDINA

a tutti i proprietari e titolari di diritti reali di godimento di terreni privati confinanti con la sede ferroviaria o comunque posti in prossimità della stessa, ubicati nel territorio del Comune di Braone, per quanto di rispettiva competenza:

1. di procedere, **entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza**, alla **verifica dello stato della vegetazione arborea e arbustiva** presente nelle aree di propria disponibilità, con particolare riferimento agli alberi, ai rami e agli arbusti che, per posizione, dimensioni, stato vegetativo, inclinazione, instabilità o altre condizioni, possano determinare caduta o interferenza con la sede ferroviaria e con le relative infrastrutture;
2. qualora dalla verifica di cui al punto precedente risultino situazioni suscettibili di determinare pericolo o interferenza con l’infrastruttura ferroviaria, di provvedere, **senza indugio e comunque entro il termine massimo di 30 giorni**, alla potatura, messa in sicurezza o abbattimento e rimozione della vegetazione interessata, adottando tutte le cautele necessarie per evitare danni a persone, cose e infrastrutture;
3. di **mantenere** successivamente le aree di propria pertinenza in condizioni tali da impedire che la vegetazione possa nuovamente determinare situazioni di pericolo o interferenza con la sede ferroviaria;
4. qualora siano riscontrate condizioni di **immediato e concreto pericolo di caduta di alberi o parti di essi verso la sede ferroviaria**, di adottare senza indugio ogni intervento necessario alla messa in sicurezza dell’area e di darne contestuale comunicazione a Ferrovie Nord S.p.A. e al Comune di Braone.

PRECISA

che la presente ordinanza è adottata sulla base della specifica segnalazione e della ricognizione effettuata da Ferrovie Nord S.p.A., quale gestore dell’infrastruttura ferroviaria, e **non costituisce**

attestazione da parte del Comune dell'esistenza di una situazione di pericolo riferita indistintamente a tutte le proprietà private poste in prossimità della sede ferroviaria; resta pertanto fermo che la valutazione tecnica delle interferenze con l'infrastruttura ferroviaria e le conseguenti esigenze di sicurezza dell'esercizio sono rimesse, per quanto di competenza, al gestore dell'infrastruttura.

La presente ordinanza non sostituisce gli eventuali ulteriori obblighi, autorizzazioni o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione degli interventi di taglio, potatura o abbattimento della vegetazione.

Qualora gli interventi debbano essere eseguiti accedendo alla sede ferroviaria o interessando aree di proprietà o nella disponibilità di Ferrovie Nord S.p.A., gli stessi dovranno essere preventivamente concordati con la Società e autorizzati secondo le procedure dalla medesima stabilite.

DISPONE

1. che Ferrovie Nord S.p.A, per quanto di propria competenza, **segnali tempestivamente al Comune le eventuali specifiche situazioni di interferenza o di pericolo riscontrate lungo la tratta ferroviaria ricadente nel territorio comunale**, indicando, ove disponibili, gli elementi utili all'individuazione delle aree interessate, al fine di consentire all'Amministrazione comunale l'adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti di competenza.

2. che, considerato l'elevato numero potenziale dei soggetti interessati e l'impossibilità di procedere, sulla base degli elementi forniti da Ferrovie Nord S.p.A., all'individuazione nominativa di tutti i proprietari e titolari di diritti reali destinatari del presente provvedimento, **sia data la massima diffusione della presente ordinanza mediante:**

- pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune;
- pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, con adeguata evidenza;
- pubblicazione sui canali istituzionali di comunicazione dell'Ente;
- trasmissione a Ferrovie Nord S.p.A., affinché provveda, per quanto di propria competenza, alla più ampia diffusione della stessa e alla comunicazione ai soggetti eventualmente individuati nell'ambito delle proprie attività di ricognizione e manutenzione;

In caso di mancata ottemperanza, saranno adottati, nei confronti dei soggetti responsabili, i provvedimenti previsti dalla normativa vigente, ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni di legge.

Resta salva, in ogni caso, la responsabilità dei proprietari e dei titolari di diritti reali di godimento per gli eventuali danni derivanti dalla mancata custodia e manutenzione delle proprie aree e della

relativa vegetazione.

La presente ordinanza è **trasmessa alla Prefettura** – Ufficio Territoriale del Governo di Brescia ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs.n.267/2000.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione di Brescia entro 60 giorni dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Dalla Residenza Municipale, li 26-09-2026

IL SINDACO
(Ing. Sergio Mattioli)

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.